

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 149 DEL 08.08.2022

OGGETTO:

Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti "G.B. Cignaroli" di Verona e al Conservatorio statale di Musica "E. F. Dall'Abaco" di Verona. Anno Accademico 2022/2023. Approvazione bando.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2021, Programma delle attività per l'anno 2022, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2021 e Programma delle attività per l'anno 2022 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTA la “Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19 luglio 2022;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale determina l'entità delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui al presente provvedimento;

RILEVATO che con la “Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]” viene assegnata alle Università venete la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, e riservata agli ESU la gestione delle borse di studio regionali agli iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi di periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché la gestione degli altri servizi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (servizio abitativo, servizio ristorazione, ecc.);

CONSIDERATO che con Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 è stata modificata la Legge Regionale 18.06.1996 n. 15, introducendo, in attuazione dell'art. 3 comma 21 della Legge 28.12.1995 n. 549, la determinazione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo parametri di reddito e articolata in tre fasce, rideterminate con DGR 875/2022 nei seguenti importi e secondo i limiti di ISEE definiti con Decreto del MIUR:

- a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 133,00 ad un massimo di euro 152,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 153,00 ad un massimo di euro 175,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 176,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario."

CONSIDERATO che le risorse a copertura delle borse di studio derivano da:

- Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario versata all'ESU di Verona su indicazione delle corrispondenti istituzioni (Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica) da ogni studente iscritto in relazione al proprio indicatore ISEE;
- Fondo Integrativo Statale per l'A.A. 2022/2023 destinato dal MIUR-MEF alla Regione Veneto che lo destina poi proporzionalmente al fabbisogno ad ogni ESU Veneto;
- Risorse regionali integrative per l'A.A. 2022/2023 erogate agli ESU Veneti dalla Regione Veneto.

CONSIDERATO che le graduatorie individuano gli studenti “beneficiari”, gli studenti “Idonei” e gli studenti “non idonei” in relazione alle risorse disponibili come di seguito descritto:

1. studenti “beneficiari”: viene erogata la borsa di studio in quanto i fondi sono già disponibili;

2. studenti "idonei": non viene erogata la borsa fintanto che non sono disponibili i relativi fondi sopra individuati;
3. studenti "non idonei": non viene erogata la borsa in quanto privi dei requisiti di reddito e merito previsti;

VALUTATO che in relazione alle risorse disponibili le graduatorie determinano gli studenti "beneficiari", gli studenti "Idonei" e gli studenti "non idonei". Agli studenti indicati come:

- a) "beneficiari" viene erogata la borsa di studio in quanto i fondi sono già disponibili;
- b) "idonei" non viene erogata la borsa fintanto che non sono erogati all'ESU i fondi da parte del Ministero e/o dalla Regione;
- c) "non idonei" non verrà erogata mai alcuna borsa in quanto non rispettano i limiti di reddito e merito previsti;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320;

VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 22 giugno 2021;

VISTA la disponibilità di bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando di "Concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio Regionali dell'ESU di Verona, all'Accademia di Belle Arti "G.B. Cignaroli" e Conservatorio di Musica "E.F. dall'Abaco. Anno Accademico 2022/2023" di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la registrazione e il conseguente impegno di spesa saranno assunti con il decreto di approvazione delle graduatorie sulla base delle disponibilità;
4. di nominare responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli studenti;
5. di incaricare le competenti strutture aziendali di ogni procedura conseguente alla attuazione del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI
PER STUDENTI ISCRITTI ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "G.B. CIGNAROLI"
E AL CONSERVATORIO DI MUSICA "E.F. DALL'ABACO" DI VERONA
ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

1. PREMESSE	6
2. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	7
4. CUMULO BORSE DI STUDIO	9
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	9
6. CONDIZIONI ECONOMICHE	10
7. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO.....	11
8. REQUISITI DI MERITO	13
9. STUDENTI DISABILI.....	14
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	16
11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
12. GRADUATORIE.....	17
13. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
14. CONTROLLI	18
15. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI	18
16. RINVIO.....	18

1. PREMESSE

È bandito il concorso annuale per l'attribuzione delle borse di studio regionali dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2022/2023, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19 luglio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]".

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti **regolarmente iscritti** (cioè coloro che hanno versato la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e le altre tasse previste dalle rispettive istituzioni) per l'anno accademico 2022/2023 all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona. La mancata regolare iscrizione comporta l'esclusione dalla partecipazione al presente bando: pertanto non è possibile ottenere i benefici ad esso connessi corrispondenti alla erogazione della borsa di studio.

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L'ESU di Verona si riserva il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche successivamente alla erogazione dei benefici, applicando, anche relativamente ad eventuali sanzioni, la normativa statale vigente e la circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione Regionale Istruzione, così come modificata e integrata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 e dalla Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8.

2. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richieste di informazioni relative al bando verrà data risposta **esclusivamente** attraverso il sistema di ticket presente nel proprio sportello personale al quale si può accedere dopo aver completato la registrazione. Cliccando su "ESU Risponde", "Apri un nuovo ticket", selezionare la categoria "Borse di studio" e compilare i campi disponibili per presentare la propria richiesta.

Referente per le attività di informazione:

Ufficio URP dell'ESU di Verona

Indicazioni specifiche contenute nel bando:

- L'idoneità alla borsa per reddito è determinata dal contemporaneo rispetto dei limiti ISEE ed ISPE (art. 6 del bando);
- L'importo della borsa è assegnato per intero se l'ISEE è inferiore ai 2/3 del limite. Al superamento dei 2/3 l'importo è progressivamente ridotto fino al minimo della metà della borsa completa;
- Per essere considerati Fuori Sede (art. 3 comma c) del bando) e se non si è alloggiati presso le residenze ESU, è necessario caricare nella sezione "Invio documenti / Contratto alloggio per Borsa di Studio ESU", presente nello sportello on-line, la copia di un contratto registrato a titolo oneroso della durata non inferiore a 10 mesi;
- La trattenuta per il servizio ristorazione è applicata d'ufficio e non può essere restituita in alcun caso;
- La trattenuta per il servizio abitativo è applicata d'ufficio solo agli studenti che alloggiano presso le residenze ESU. Agli altri studenti fuori sede viene erogata con la borsa;

- La borsa di studio per gli iscritti al primo anno è erogata (al netto delle trattenute previste) solo per la prima rata fintanto che non viene verificato il raggiungimento del merito previsto al 10.08.2023;
- La borsa di studio per gli iscritti ad anni successivi al primo è erogata nell'importo totale, al netto delle trattenute previste;
- L'erogazione delle borse di studio è condizionata dall'ammontare di fondi disponibili al momento della approvazione delle graduatorie. Fintanto che non sono erogati all'ESU fondi sufficienti da parte del Ministero e/o dalla Regione, gli studenti indicati come "idonei" non ricevono la borsa.

Riepilogo scadenze:

SCADENZA	DESCRIZIONE
ore 12.00 del 30.09.2022	Scadenza presentazione domande
28.10.2022	Graduatoria

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare al presente bando gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, **regolarmente iscritti entro la data di scadenza del bando.**

- ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri più un ulteriore semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Definizioni:

a) **in sede:**

- lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;

b) **pendolare:**

- lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;

c) **fuori sede:**

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio nelle strutture pubbliche;
- qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;
- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
- la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso l'ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Per essere considerati Fuori Sede (se non si è alloggiati presso le residenze ESU), è necessario caricare nella sezione "Invio documenti / Contratto alloggio per Borsa di Studio ESU" presente nello sportello on-line la copia di un **contratto registrato a titolo oneroso** della durata non inferiore a 10 mesi.

Gli **importi delle borse di studio** sono incrementati, come previsto dal D.M. n. 1320/2021, a € 6.157,74 per lo studente fuori sede, a € 3.598,51 per lo studente pendolare e a € 2.481,75 per lo studente in sede; è rivolta particolare attenzione agli studenti economicamente più svantaggiati prevedendo a loro favore un ulteriore incremento del 15% della borsa di studio; al fine di promuovere l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio è incrementato del 20%. Analogo incremento del 20% dell'importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.

L'importo della trattenuta per il servizio abitativo è di € 1.600,00.

L'importo della trattenuta per il servizio ristorazione è stabilito in 700 euro per lo studente fuori sede e in 500,00 euro per lo studente pendolare.

L'**importo della borsa** spettante a ciascun studente è determinato all'art. 6 della Dgr n. 875 del 19.07.2022 ed è posto in relazione alla condizione economica, al merito e allo status (In sede, Pendolare, Fuori sede).

L'art. 6 bis della DGR 875/2022 stabilisce gli importi delle borse di studio a favore delle studentesse iscritte a corsi STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) e degli studenti iscritti a più corsi (comma 4).

L'art. 6 ter della DGR 875/2022 stabilisce gli importi delle borse di studio a favore degli studenti indipendenti.

NOTA BENE: in relazione a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda e a seguito di verifica, la procedura di calcolo delle borse di studio assegna il corretto importo spettante allo studente richiedente.

Hanno diritto alla borsa di studio gli studenti il cui reddito netto corretto equivalente (ISEE) non superi Euro 24.335,11 e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superi Euro 37.031,71.

L'importo massimo della borsa viene garantito agli studenti con un ISEE compreso tra 0 e 16.223,40 (pari ai 2/3 del limite ISEE di € 24.335,11). Superato il limite di € 16.223,40 e fino al massimo di € 24.335,11, l'importo della borsa è progressivamente ridotto fino al minimo della metà della borsa per tipologia di utente (in sede, pendolare, fuori sede).

Lo studente che benefici di una borsa d'importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare all'ESU idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

4. CUMULO BORSE DI STUDIO

Le borse di studio regionali non possono essere cumulate con altre borse di studio che presentino finalità analoghe al mantenimento a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

- a) Gli studenti sono ammessi alla graduatoria se vengono rispettati i limiti minimi di merito e non vengono superati i limiti massimi della condizione economica.
- b) vengono definite, sia per l'Accademia di Belle Arti che per il Conservatorio di Musica, tre graduatorie: una per gli immatricolati UE, una per gli immatricolati ExtraUE e una per gli altri studenti contenenti sia gli studenti idonei che non idonei.
 - b1) Le borse di studio sono erogate in nome e per conto della Regione Veneto. Per ottenere la borsa, lo studente deve possedere adeguati requisiti di condizioni economiche e di merito.
L'assegnazione avviene in base alla posizione degli studenti nella graduatoria definitiva.
Le risorse complessive, perciò, saranno ripartite in:
 - 30% alle matricole di tutti i corsi e in particolare:
 - 95% alle matricole UE e alle matricole ExtraUE iscritte ai corsi di Laurea specialistica (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studio;
 - 5% (limite massimo), alle matricole ExtraUE di corsi laurea (triennali) o laurea specialistica.
 - 70% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.
 - b2) per gli immatricolati per la prima volta i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica.
 - b3) per gli iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie sono definite in ordine decrescente di merito. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche (reddito netto corretto equivalente inferiore).

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per l'attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero	non superiore a € 24.335,11
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda del nucleo familiare	non superiore a € 37.031,71

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, così come acquisite al momento di predisposizione delle graduatorie dal sito INPS. La mancata acquisizione della attestazione ISEE (valida per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario") comporta la dichiarazione di "non idoneità" al presente concorso.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione.

SITUAZIONI PARTICOLARI

ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:

- una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero
- una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
- un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58.

Studente “indipendente”

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Studente con genitori non conviventi

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..

Dottorati di ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 ad oggetto “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159)

Studente con redditi prodotti all’estero

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

7. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO

In base all’articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente testo.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lettera c), della DGR 998/2020.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 06/05/2020, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 141 del 04/06/2020, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6 della DGR 998/2020.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4 della DGR 998/2020.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4 della DGR 998/2020.

Tenuto conto del termine del 30/11/2022, salvo eventuale proroga che sarà disposta dal MUR, individuato dalle nuove procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione degli studenti internazionali, pubblicate dal MUR sul proprio sito, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia per gli studenti internazionali, nonché della situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19 che ha colpito molti Paesi ponendo gli studenti in difficoltà a causa della chiusura o dell'interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE, si consente, in via straordinaria, agli studenti internazionali, che si immatricoleranno per la prima volta nell'Anno Accademico 2022/2023, di presentare l'ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2022, salvo eventuale proroga che sarà disposta dal MUR.

8. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti al **PRIMO ANNO** beneficiari della borsa di studio:

- che non conseguono 20 crediti entro il **10.08.2023** non verrà erogata la seconda rata:
- che non conseguono 20 crediti entro il **30.11.2023**, sarà definitivamente revocata la borsa di studio e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore del servizio goduto a tariffa intera per il servizio ristorazione e per il servizio abitativo per l'intero anno accademico.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al presente concorso per gli studenti iscritti ad **ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO** sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2022	5
3°	80	10/08/2022	12
ulteriore semestre	135	10/08/2022	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2022	5
3°	80	10/08/2022	12
4°	135	10/08/2022	15
5°	190	10/08/2022	15
6°	245	10/08/2022	15
ulteriore semestre	300	10/08/2022	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2022	15
ulteriore semestre	80	10/08/2022	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale. Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Organi Accademici con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata registrata dopo il 10.08.2022.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della DGR 809/2021 "Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca".

9. STUDENTI DISABILI

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti disabili hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti disabili idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti disabili con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti disabili iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10 agosto ed il 30 novembre.

I requisiti di merito richiesti per l'attribuzione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2022
3°	64	9	48	7	10/08/2022
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2022
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2022

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2022
3°	64	9	48	7	10/08/2022
4°	108	12	81	9	10/08/2022
5°	152	12	114	9	10/08/2022
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2022
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2022
Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2022

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2022
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2022
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2022

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Agli studenti con disabilità non si applicano:

- a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto;
- b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio.

Anche agli studenti con disabilità la borsa di studio è revocata nel caso:

- a) si ritirino dal corso degli studi durante l'anno accademico di ottenimento della borsa di studio;
- b) si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico di ottenimento della borsa di studio;
- c) si laureino nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio di cui all'articolo 6 comma 14.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del beneficio Borse di Studio va presentata **esclusivamente** accedendo alle procedure informatizzate dello "sportello unico on-line" presente sul sito internet aziendale (<https://www.esu.vr.it/servizi/sportello-online/>) e utilizzando le procedure predisposte per la compilazione della domanda.

Nella fase di presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione del numero di protocollo INPS e/o del numero di ricevuta CAF relativo alla certificazione ISEE.

Nel caso i dati relativi all'ISEE e all'ISPE del partecipante al presente concorso non risultino disponibili nell'apposita sezione del sito INPS al momento della predisposizione della graduatoria, lo studente verrà considerato quale "non idoneo".

Per una corretta compilazione della domanda è necessario che vengano caricati i dati ISEE (numero di protocollo nella domanda e importi ISEE nella sezione esterna apposita) sia per l'ISEE per il DSU che per l'ISEE Parificato

Si consiglia di andare subito a fare l'ISEE (e l'ISEE PARIFICATO per gli stranieri o soggetti che hanno redditi all'esterno). Se ricorrono le condizioni previste può essere richiesta al CAF l'emissione dell'ISEE CORRENTE.

11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio dell'ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui al presente bando e a pena di esclusione, **entro le ore 12.00 del 30.09.2022.**

12. GRADUATORIE

Le graduatorie per l'attribuzione delle borse di studio regionali degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

Per gli iscritti ad anni successivi sono approvate in ordine di merito.

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base al reddito.

La graduatoria per l'attribuzione delle borse di studio regionali è approvata entro il 28/10/2022 con Decreto del Direttore dell'ESU e viene pubblicata sul sito internet aziendale all'albo pretorio e alla pagina Servizi allo Studente – Borse di Studio. La pubblicazione ha valore di notifica, pertanto non viene data comunicazione a ciascun partecipante.

Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge. Le proprie controdeduzioni vanno presentate utilizzando l'apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito alla pagina <https://www.esu.vr.it/servizi/borse-di-studio/#borse-di-studio-esu-2022-2023> indicando dettagliatamente le motivazioni. Una apposita commissione vaglierà le controdeduzioni presentate e ne darà motivata comunicazione di accettazione o rifiuto.

Si ricorda che **in relazione alle risorse disponibili** le graduatorie determinano gli studenti **“beneficiari”**, gli studenti **“Idonei”** e gli studenti **“non idonei”**.

Agli studenti indicati come **“beneficiari”** viene erogata la borsa di studio in quanto i fondi sono già **disponibili**; agli studenti indicati come **“idonei”** non viene erogata la borsa fintanto che non sono erogati all'ESU i fondi da parte del Ministero e/o dalla Regione; agli studenti **“non idonei”** non verrà erogata mai alcuna borsa in quanto non rispettano i limiti di reddito e merito previsti.

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (“GDPR”) le graduatorie che sono oggetto di pubblicazione non possono riportare l'identificazione diretta del soggetto (nome, cognome, codice fiscale, numero di matricola, ecc.) ma devono essere “anonimizzate” e nella graduatoria viene riportato il dato relativo al “codice utente” che solo i soggetti partecipanti al bando possono recuperare nella propria area personale ad accesso riservato.

13. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

14. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

L'ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Chiunque, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

L'informativa completa è consultabile alla pagina <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

16. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e alla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

Partecipando al Bando di Concorso lo studente accetta le disposizioni in esso contenute.

Normativa di riferimento:

- D.LGS. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) (GU n.126 del 31-5-2012)";
- D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.C.M. 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- D.M. 06/05/2020, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 141 del 04/06/2020 "Elenco dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo";
- D.M. 65 del 09/05/2020 "Definizione dei limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19.07.2022 avente per oggetto "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]".

**ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)**